



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza protocollo n°035.2022/SL del 08/03/2022, assunta a protocollo n°7177 in pari data, con cui la società FERRARI Ing. FERRUCCIO s.r.l. di Rovereto (TN), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione e in occasione dei lavori di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali da destinarsi provvisoriamente al traffico crocieristico presso la Banchina Lombardia del porto di Venezia;

VISTO: il contratto di assegnazione lavori, con cui il Consorzio Stabile RESEARCH società consortile a.r.l. ha comunicato di aver affidato i lavori di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali da destinarsi provvisoriamente al traffico crocieristico presso la Banchina Lombardia del porto di Venezia, in ambito del contratto d'appalto stipulato con il Commissario Crociere Venezia, all'Impresa FERRARI Ing. FERRUCCIO s.r.l.;

VISTA: la nota protocollo n°9494 in data 24/03/2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi, l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA: l'autorizzazione n°88, rilasciata in data 25/03/2022, all'impresa FERRARI Ing. FERRUCCIO s.r.l., inerente l'impiego dei mezzi navali destinati ai lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 24 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTO: il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 14 aprile 2022**, in orario diurno, lo specchio acqueo antistante la Banchina Lombardia del porto di Venezia, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interessato da lavori di adeguamento funzionale degli ormeggi, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri idonei mezzi nella disponibilità dell'impresa:

1. motopontone “**RUBICONE**” (RV00527);
2. zatterino (RV20979).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “rende noto” lo specchio acqueo antistante la banchina Lombardia del porto di Venezia – come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetto alla navigazione ed alla sosta di tutte le unità navali, ad eccezione di quelle impiegate nei lavori, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso e delle navi dirette agli accosti A12, A13, A14 e A15.

Durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi dirette agli accosti A12, A13, A14 e A15, i lavori di che trattasi dovranno essere sospesi e le unità navali impiegate nei lavori dovranno allontanarsi dall'area di intervento.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori di cui al “rende noto” dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro MELLIZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – BANCHINA LOMBARDIA – BACINO MOLO B

